

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1090

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, FORNI, MALVESTIO, PRETI, AMABILE, BERNARDI, BORTOLANI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, DEL CASTILLO, FERRARI SILVESTRO, MARABINI, MEUCCI, MORO PAOLO ENRICO, ORSINI GIANFRANCO, ROSINI, RUBBI EMILIO, SANESE, SAVINO, ZOPPI**

*Presentata il 2 febbraio 1977*

### Ordinamento degli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusione del mezzo di trasporto a motore ha raggiunto proporzioni tali da assumere la configurazione di un vero e proprio fenomeno sociale.

Appare perciò quanto mai necessaria ed urgente la puntuale applicazione della vigente normativa intesa a disciplinare il possesso di un veicolo a motore, specialmente in tempi come gli attuali in cui il furto dei mezzi si ripete come il più consueto fatto di cronaca. Ma bastasse ciò: tali furti infatti sono in molti casi l'avvio per ben più gravi crimini!

Da quanto premesso appare evidente la necessità di disporre di operatori in materia, capaci di intervenire per lo svolgimento e l'assistenza delle pratiche stabilite per legge, con una competenza ottimale in tutti i campi investiti dallo sviluppo delle pratiche stesse.

Si richiede, pertanto, a questi operatori, oltre ad una conveniente disponibilità organizzativa, un bagaglio di conoscenze, sia teorico che applicato, affinché ogni trattazione venga impostata, seguita e conclusa positivamente non solo nell'interesse del cliente mandante, ma per una utilità definibile

sociale: e ciò non per semplice millanteria. Infatti, la regolarità di trattazione è, per la maggior parte dei casi, la migliore garanzia per l'eliminazione di eventuali brogli, che sarebbero facile formula, di regolarizzazione di situazioni illecite, con tutte le ulteriori implicazioni, che il sussistere di una tale possibilità comporterebbe.

Da qui, la sentita esigenza di una particolare attribuzione professionale degli operatori, ai quali è demandato lo svolgimento delle pratiche in argomento, mediante una impostazione regolamentativa, che vada oltre la licenza di pubblica sicurezza, oggi richiesta per la gestione di una agenzia di pratiche automobilistiche.

Si tratta di una normativa che, basandosi sugli argomenti precedentemente addotti, tiene adeguato conto degli interessi della società, onde salvaguardarla da possibili illeciti sul piano della commercializzazione degli autoveicoli; illeciti oggi almeno tentati con certa frequenza. Essa normativa cautela allo stesso tempo, in via giustamente egualitaria, l'impegno imposto a chi deve prestare ogni azione in tutta diligenza per attuare le norme emanate nel campo

specifico, senza tralasciare alcunché e senza incorrere in errori che potrebbero annullare la voluta efficacia ed eluderne così l'intento.

Si potrebbe dire, forse, che la proposta di legge appare quale riconoscimento-premio per gli operatori; ma una maggiore riflessione mette in risalto la sua funzione essenziale di strumento disciplinare di questo tipo di consulenza e di risposta adeguata alle richieste della categoria.

È evidente, infatti, che imporre una preparazione culturale tratta dalla scuola media superiore, nonché una adeguata prova d'esame, significa instaurare un deciso onere, che consente efficacemente di combattere l'improvvisazione, ora purtroppo dilagante, vista

la facilità con cui si aprono ovunque studi, uffici, agenzie di pratiche automobilistiche.

In conclusione, non si tratta della pretesa creazione di un « Albo professionale », peraltro, del tutto sconsigliabile nell'attuale situazione per motivi di più scorrevole agilità e di più semplice trattamento tributario.

Richiediamo unicamente una formula di abilitazione all'esercizio di un ufficio di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore, che garantisca in ogni operatore abilitato, quei requisiti indicati in premessa e che riteniamo basilari per una corretta impostazione di lavoro nel pubblico e nel privato interesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli uffici che provvedono alla consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore e al disbrigo delle pratiche relative per conto di terzi, sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dei trasporti.

### ART. 2.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'ufficio di consulenza e svolgere la sua attività in locali idonei, fatti salvi, nell'esercizio della stessa, gli adempimenti già previsti per le agenzie pubbliche all'articolo 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

È ammessa la rappresentanza.

### ART. 3.

L'autorizzazione è rilasciata a chi ha compiuto gli anni 18, risulti di buona condotta morale e civile, sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di maturità ed abbia sostenuto, con esito positivo, l'esame volto ad accertare l'idoneità all'esercizio della consulenza di cui all'articolo 1.

### ART. 4.

Gli esami per consulenti hanno luogo presso ogni ufficio provinciale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

La commissione giudicatrice degli esami di cui al comma precedente, è nominata e presieduta dal direttore dell'ufficio su menzionato. Essa resta in carica 3 anni ed è composta dai seguenti membri:

a) dal direttore provinciale della motorizzazione civile;

b) da un Notaio designato dal Collegio del locale distretto notarile;

c) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative, dei consulenti e che risultino operanti nella provincia da almeno un biennio.

La commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente e di due su tre dei suoi componenti.

#### ART. 5.

Le modalità d'esame nonché i criteri di valutazione delle singole Commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

#### ART. 6.

L'esame di cui all'articolo 3 consiste in una prova orale riguardante: il codice della strada, con esclusione del titolo II, il diritto automobilistico, la legislazione dell'autotrasporto, il diritto privato e il diritto pubblico ed in particolare:

1) per il diritto automobilistico:

la pubblicità automobilistica (legge sul pubblico registro automobilistico);

la proprietà automobilistica (modi di acquisto originari, modi di acquisto derivativi, locazione semplice e con facoltà di compera, la compravendita in generale);

i diritti reali di garanzia sugli autoveicoli (ipoteca e riservato dominio);

le esecuzioni forzate speciali;

disposizioni tributarie;

2) per la legislazione dell'autotrasporto:

l'autotrasporto merci in conto proprio e conto terzi;

3) per il diritto privato:

persone fisiche e giuridiche;

diritto di famiglia;

successioni;  
proprietà, altri diritti reali, possesso;  
negozio giuridico;

4) per il diritto pubblico:

azione, funzioni, attività, atti e provvedimenti della pubblica amministrazione.

ART. 7.

I compensi per le prestazioni di consulenza sono approvati dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni sindacali dei consulenti maggiormente rappresentative. La tabella dei compensi delle prestazioni deve essere permanentemente affissa nei locali dell'ufficio.

ART. 8.

L'autorizzazione non è rilasciata:

a) a coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dal capo 3° dell'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) agli inabilitati, agli interdetti, ai falliti che non abbiano ottenuto la riabilitazione e a coloro che siano condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 9.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando sia stato adottato più di un provvedimento di diffida nell'ultimo triennio. In via cautelare è sospesa anche per coloro che abbiano procedimenti penali in corso, o siano colpiti da mandato od ordine di cattura.

ART. 10.

L'autorizzazione deve essere revocata quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata.

Può altresì essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

ART. 11.

Chiunque esercita senza la prescritta autorizzazione l'attività di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

All'atto della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, tutte le agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate con licenza rilasciata dai questori, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono poste sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti.

I titolari di agenzia in attività alla data del 31 dicembre 1976, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrare domanda al Ministero dei trasporti per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un ufficio di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore.